



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio VII

Roma,

A tutte le Università
Loro Sedi

**OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C")
2007-2013 – Chiarimenti in merito allo svolgimento di attività da parte del
personale docente dipendente delle Università per i progetti a valere sugli
Avvisi PON01 - Ricerca Industriale, PON02 – Distretti e Laboratori e
PON04a2 – Smart Cities.**

Premessa

La Legge n.240/10 del 30/12/2010, all'art. 6, ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. In particolare:

- al comma 1, ha stabilito che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito;
- al comma 9, ha riproposto le situazioni di incompatibilità assoluta già previste dal DPR 382/1980, all'art. 11;
- al comma 10, ha enumerato le attività che possono essere liberamente svolte, anche a titolo retribuito, con e senza preventiva autorizzazione, da parte dei professori e ricercatori a tempo pieno;
- al comma 12, ha previsto le attività che possono o non possono essere svolte dai professori e ricercatori a tempo definito.

Con riferimento all'art. 11 del DPR 382/1980 che disciplina il regime di impegno dei professori ordinari, si precisa che l'impegno dei professori ordinari è:

1. a tempo pieno
2. a tempo definito.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il regime d'impegno a tempo definito:

- a) è incompatibile con le funzioni di Rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
- b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

- a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
- c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

Si ritiene, in considerazione dei suddetti riferimenti normativi, descrivere le fattispecie che si possono verificare in fase di rendicontazione dei progetti di cui all'oggetto:

- A) l'Università, presso la quale il docente risulta dipendente a tempo pieno o a tempo definito, è soggetto beneficiario del finanziamento e dunque attuatore del progetto di ricerca e/o dell'intervento formativo. In tal caso:
 - il docente svolge attività per il progetto PON¹ nell'ambito del monte ore previsto da normativa (1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito);
 - se a tempo pieno, il docente può svolgere attività nell'ambito del progetto PON, nei confronti dell'Università di appartenenza, senza l'autorizzazione del Rettore;
 - l'attività svolta nell'ambito del progetto PON, per l'Università di appartenenza, deve essere valorizzata sulla base del costo orario del docente;
 - sarà cura dell'Università fornire in sede di rendicontazione a supporto dei costi sostenuti per il personale docente, come documentazione giustificativa, le

¹ Le attività che sono svolte dai docenti e ricercatori universitari nell'ambito dell'intervento formativo del progetto di ricerca PON devono intendersi ricomprese nelle funzioni di ricerca in quanto trattasi di attività di "formazione professionalizzante", funzionali alle attività di ricerca.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

relative buste paga del docente che ha eseguito la prestazione, nonché, l'ulteriore documentazione prevista nelle linee guida, ivi inclusa la compilazione di un time sheet mensile controfirmato dal Responsabile Amministrativo, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono espresse tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento;

- i costi relativi al personale docente dovranno essere imputati alla Voce di spesa A) Spese di personale – A.1 personale dipendente (per il progetto di Ricerca) A) Costo del personale docente (*A.1.1 Personale dipendente docente per la didattica; A.1.2 Personale dipendente docente per la gestione*);

B) l'Università, presso la quale il docente risulta dipendente, è soggetto partner e non soggetto terzo del progetto di ricerca PON. In tal caso:

- il soggetto beneficiario deve stipulare un contratto o una convenzione con il soggetto partner, così come previsto ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/1980, comma 1²;
- l'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti, o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie ovvero a singoli docenti a tempo pieno³;
- è prevista l'applicazione di quanto stabilito dal DM 593/00 e s.m.i., nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto finanziato⁴. Pertanto, l'Università deve emettere regolare fattura e l'importo ammesso al finanziamento sarà il minore tra il costo di fattura, al netto di IVA, e quello risultante dall'applicazione dei criteri contabili previsti dal DM 593/00 e s.m.i. e dalle relative Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.
- il docente svolge attività per il progetto PON nell'ambito del monte ore previsto da normativa (1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito) senza l'autorizzazione del Rettore;
- l'attività svolta nell'ambito del progetto PON, per l'Università di appartenenza, deve essere valorizzata sulla base del costo orario del docente;
- i costi relativi al personale docente dovranno essere imputati nel caso del progetto di ricerca alla Voce di spesa C) *Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti*, nel caso dell'intervento formativo alla voce di spesa E) *Costi dei servizi di consulenza*;

² Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

³ Ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/1980, comma 1.

⁴ come previsto dal DM593/2000, "Note alla redazione della documentazione" - punto 6 'Criteri di determinazione dei costi ammissibili', per i consorzi per i quali sia previsto nell'atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del consorzio) di attività di progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri individuati sia nell'Avviso che nelle Linee Guida. Inoltre, si precisa che nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa cofinanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti denominati "imprese collegate", fermo restando l'obbligo di emettere regolare fattura, le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella modulistica allegata all'Avviso e alle Linee Guida si intendono estese anche a tali collegate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- sarà cura del soggetto beneficiario fornire, in sede di rendicontazione a supporto dei costi sostenuti per la prestazione richiesta all'Università in qualità di soggetto partner, la relativa documentazione giustificativa, ivi inclusa la relativa fattura quietanzata dell'Università, e acquisire, altresì, le relative buste paga del docente che ha eseguito la prestazione, nonché, il time sheet mensile controfirmato dal Responsabile Amministrativo, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento;
- C) l'Università, presso la quale il docente risulta dipendente, è soggetto terzo e non soggetto partner del progetto di ricerca PON. In tal caso:
- il soggetto beneficiario deve stipulare un contratto con l'Università, così come previsto ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/1980, comma 1;
 - l'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie ovvero a singoli docenti a tempo pieno;
 - sarà cura del soggetto beneficiario fornire, in sede di rendicontazione a supporto dei costi sostenuti per la prestazione richiesta all'Università in qualità di soggetto terzo, la relativa documentazione giustificativa, ivi inclusa la relativa fattura quietanzata dell'Università.
 - il docente svolge attività per il progetto PON nell'ambito del monte ore previsto da normativa (1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito) senza l'autorizzazione del Rettore;
 - l'attività svolta nell'ambito del progetto PON, per l'Università di appartenenza, può essere valorizzata tra la base del costo orario del docente e, se previsti, i massimali di costo stabiliti per le attività oggetto di rendicontazione;
 - i costi relativi al personale docente dovranno essere imputati, nel caso del progetto di ricerca alla Voce di spesa C) *Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti*, nel caso dell'intervento formativo alla voce di spesa E) *Costi dei servizi di consulenza*;
- D) Oltre alle fattispecie A), B) e C) è possibile che lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto PON venga richiesto direttamente ai singoli docenti e non all'Università di appartenenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui alle linee guida relative al conferimento di incarichi e o consulenze, nonché i commi 10 e 12 dell'art. 6, comma 10 della Legge n. 240/2010. In tal caso:
- è necessaria l'autorizzazione da parte del Rettore;
 - per i professori e i ricercatori tempo pieno la prestazione può essere eseguita soltanto nei confronti di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - l'esecuzione della prestazione non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza;
 - l'attività non deve rappresentare detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Università di appartenenza;
 - l'attività per il progetto PON deve essere svolta al di fuori del monte ore previsto (1500 ore per il regime a tempo pieno, 750 per il tempo definito);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- l'attività svolta nell'ambito del progetto PON deve essere valorizzata sulla base di quanto previsto dall'atto giuridico che vincola committente e docente, tenuti presenti per l'attività di docenza i massimali di costo previsti dalla Circolare del MLPS 2/2009;
- il documento rappresentativo dell'esecuzione della prestazione è in funzione della tipologia dell'incarico attribuito;
- i costi relativi al personale docente dovranno essere imputati a seconda dell'atto giuridico che vincola committente e docente. Nel caso del progetto di ricerca, i costi saranno imputati alla Voce di spesa C) "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti" o alla Voce di spesa A) Spese di personale – A.2 personale non dipendente, nel caso dell'intervento formativo alla voce di spesa E) Costi dei servizi di consulenza o alla voce A) Costo del personale docente (A.2.1 *Personale non dipendente docente per la didattica*; A.2.2 *Personale non dipendente docente per la gestione*).

Per un Soggetto beneficiario/attuatore resta comunque fermo il divieto di contrattualizzare/incaricare un docente dipendente di una Università presente nella compagine dei Soggetti a qualsiasi titolo partecipanti al progetto.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

(Dr. Fabrizio COBIS)